

TITOLO **REGOLAMENTO GENERALE DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

SIGLA **ST-01**

REVISIONE **06**

DATA **12-05-2021**

REDAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

APPROVAZIONE
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTRATA IN VIGORE
12-05-2021

REGOLAMENTO GENERALE

DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

PREMESSA

Il Regolamento Generale è redatto in conformità allo Statuto di ACCREDIA, al fine di disciplinare l'applicazione dello Statuto medesimo e, più in generale, stabilire indirizzi e criteri per l'efficace organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione.

Gli Articoli del presente Regolamento si riferiscono alle voci dello Statuto associativo in cui viene fatto esplicito richiamo al Regolamento stesso – nonché ad altre voci per le quali si ritiene utile una migliore precisazione – e vengono elencati nell'ordine in cui dette voci compaiono nello Statuto medesimo. Viene evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto.

L'ammissione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Regolamento, oltre che dello Statuto dell'Associazione.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E MARCHI **(ART. 1 DELLO STATUTO)**

Al nome di ACCREDIA si accompagna l'espressione, in forma abbreviata, "L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO".

ART. 2 - ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO **ED UTILIZZO DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** **(ART. 2 DELLO STATUTO)**

L'attività di accreditamento si svolge in modo da non entrare in concorrenza con quella svolta dagli Organismi di Valutazione della Conformità che ricorrono all'accREDITAMENTO, sia volontariamente, che per obbligo in qualunque modo regolamentato dal settore pubblico.

L'impiego di personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, eccezion fatta per i ruoli ricoperti negli Organi dell'Ente, potrà avvenire esclusivamente per l'effettuazione di valutazioni di conformità, quali visite ispettive, esami documentali, *et similia*, ovvero per l'emissione di pareri, in qualità di esperti competenti nelle materie in cui l'Ente opera.

Fatto salvo quanto disciplinato dalle singole convenzioni o accordi che l'Ente stipulerà con le Pubbliche Amministrazioni interessate, tale impiego non inficia la caratteristica di pubblico dipendente di tali persone e, pertanto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto della vigente disciplina amministrativo-fiscale.

Il pagamento delle prestazioni da esse rese verrà effettuato in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati, a meno che non si usi una forma consentita dalla legge, che comporti l'erogazione dei corrispettivi e degli oneri riflessi in favore dell'Amministrazione di appartenenza.

Anche i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono chiamati a sottoscrivere il Codice Etico e di Condotta dell'Ente e gli impegni che ACCREDIA richiede ai propri Collaboratori ed Ispettori, in termini di riservatezza, indipendenza, imparzialità. Essi devono in particolare comunicare, sia all'inizio della prestazione, che con successivi aggiornamenti, di non aver intrattenuto, nei 3 anni precedenti, rapporti in qualità di Consulente o Amministratore con gli Organismi accreditati o accreditandi che vengono da essi valutati.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI SOCI (ARTT. 5, 6, E 7 DELLO STATUTO)

Qualora cambi la struttura del Governo della Repubblica, il titolo di Socio di Diritto detenuto da un Ministero Socio di ACCREDIA, viene riconosciuto dall'Assemblea anche al Ministero di nuova istituzione che abbia competenze specifiche in attività oggetto di accreditamento, nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto. Ciò indipendentemente dal fatto che il Ministero di nuova istituzione nasca dalla suddivisione di un Ministero già Socio di Diritto di ACCREDIA. Il Ministero interessato può rinunciare a far parte dell'Ente. Se due Ministeri Soci di Diritto vengono accorpatisi, il titolo di Socio di Diritto viene trasferito al nuovo Ministero.

Il titolo di Socio Promotore non può essere riconosciuto a più Organizzazioni, Società od Enti che appartengono, in un rapporto associativo, societario o di collocazione gerarchica nel sistema amministrativo nazionale, a Soggetti che ricomprendono o costituiscono altri Soci Promotori di ACCREDIA.

Eventuali controversie sull'applicazione di tali principi sono rimesse alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria dell'Ente. Il Presidente chiederà un parere preventivo al Collegio Sindacale. I Soci interessati potranno presentare delle memorie agli Organi dell'Ente.

Il medesimo principio, e la medesima procedura, si applicano analogamente nel caso di fusioni, accorpamenti, scissioni o altre modifiche dello status giuridico dei Soci Ordinari.

Il Rappresentante nel Consiglio Direttivo del Ministero o del Socio Promotore non più esistente, decade dalla stessa data dal proprio incarico. Altri Dirigenti, funzionari o Rappresentanti, che ricoprono ruoli in altri Organi di ACCREDIA, e segnatamente nel Collegio Sindacale, nei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, nel Comitato per l'Attività di Accreditamento o nel Comitato di Indirizzo e Garanzia, possono viceversa continuare ad esercitare il rispettivo ruolo, fino e non oltre alla scadenza del mandato ricoperto.

ART. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI ORDINARI
(ART. 8 DELLO STATUTO)

L'aspirante Socio deve presentare apposita istanza, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da idonea documentazione, che comprovi, ad esempio facendo riferimento a esplicite previsioni del proprio Statuto o dei programmi annuali di attività, o di singoli progetti approvati dai propri Organi, l'interesse a diventare Socio di ACCREDIA, sostenendone e promuovendone la missione ed il valore delle valutazioni di conformità accreditate.

A tal fine, fornisce al Consiglio Direttivo, dichiarazioni con le quali si assume la responsabilità di attestare:

- a) per i titolari delle cariche connesse alla rappresentanza legale ovvero alla responsabilità gestionale di maggior rilievo, l'assenza di condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili);
- b) il requisito della rappresentatività, ad esempio attraverso la dimostrazione di una presenza diffusa ed articolata sul territorio nazionale, ovvero di un rilevante peso economico;
- c) ove applicabile, la presenza di un numero di iscritti congruo con riferimento all'ambito in cui l'aspirante Socio opera.

Al fine di garantire piena trasparenza ed evidenza al processo di valutazione, il Consiglio Direttivo si dota di Linee Guida e, previo esame istruttorio condotto dal Comitato Esecutivo, delibera sulla domanda, di norma entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa che la accompagna. Il Consiglio può respingere la domanda di ammissione, dandone motivazione, oltre al caso in cui la domanda sia irricevibile per riscontro con esito negativo rispetto alle ipotesi di cui alla lett. a) anche nel caso in cui la documentazione prodotta sia carente, o la credibilità pubblica risulti dubbia o compromessa in base alle iniziative pubbliche realizzate, alla pubblicazione di articoli e comunicati relativi alle valutazioni di conformità, o al mancato utilizzo o sostegno all'accreditamento.

Ai fini dell'accettazione della domanda di ammissione, devono altresì essere valutate, alla luce dell'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire, le eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di rappresentanza, in termini di compartecipazione societaria, associativa o settoriale, con i Soggetti già Soci di ACCREDIA.

ART. 5 - ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VOTO
(ART. 11 DELLO STATUTO)

La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere sottoscritta da persona in grado di rappresentare il Socio. A tal fine, il Presidente dell'Assemblea potrà accettare, per i Ministeri Soci di Diritto, deleghe sottoscritte dal Ministro o da funzionario di grado non inferiore a Direttore Generale.

Per le altre tipologie di Soci, oltre che deleghe sottoscritte dal Legale Rappresentante, il Presidente potrà accettare anche quelle firmate da Dirigenti quali Direttori Generali, Segretari Generali o persone in possesso di mandato specifico (es. delibera dell'Ente, procura speciale, etc.).

Quando l'Assemblea si tiene in presenza, la votazione può avvenire per alzata di mano, per acclamazione, o tramite delle schede precompilate. In tal caso la Segreteria Istituzionale verifica le effettive presenze in riunione al momento del voto.

Nello svolgimento a distanza dell'Assemblea, il voto viene espresso utilizzando idonei strumenti informatici, messi a disposizione da ACCREDIA e predisposti da fornitori specializzati, che devono garantire il conteggio dei voti espressi direttamente e per delega, la segretezza del voto espresso – ove richiesta - la maggioranza dei voti espressi per singolo punto (o candidato) e il risultato finale.

Quando le votazioni riguardano persone, con candidati che superano il numero di posti disponibili, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

ART. 6 - QUOTE SOCIALI **(ART. 12 DELLO STATUTO)**

I contributi associativi (quota di ammissione e quota associativa annuale) sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono definitivamente fissati dall'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del budget previsionale dell'anno.

Le richieste di pagamento delle quote associative annuali vengono immediatamente emesse da ACCREDIA a seguito di tale delibera assembleare. Il pagamento degli importi richiesti deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La quota associativa annuale deve essere corrisposta per intero, qualunque sia il momento dell'anno in cui il Socio è ammesso a far parte dell'Associazione.

Per i nuovi Soci, il pagamento degli oneri associativi (quota di ammissione e quota associativa annuale), deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento emessa da ACCREDIA, subito dopo la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO **(ARTT. 12 E 13 DELLO STATUTO)**

La procedura di elezione di seguito descritta è riferita ai Componenti del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Soci Ordinari.

Prima di procedere all'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero di tali Consiglieri, che deve essere compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 8, come da Statuto.

Contestualmente alla ricezione della lettera di convocazione dell'Assemblea che è chiamata a procedere a suddetta elezione, tutti i Soci Ordinari di ACCREDIA – aventi diritto di intervento e di voto ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto e interessati ad essere rappresentati nel Consiglio Direttivo – hanno facoltà di comunicare per iscritto, al Presidente di ACCREDIA in carica, il nominativo dei candidati che intendono proporre per l'elezione a Consigliere. Tali candidature devono pervenire al più tardi cinque giorni lavorativi prima della seduta e vanno comunicate tempestivamente ai Soci.

I Soci Ordinari possono rinunciare ad esprimere una propria candidatura e possono proporre o sostenere candidature riconducibili ad altri Soci Ordinari.

Nel corso dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea conferma le candidature pervenute e richiede direttamente la conferma delle medesime, nel caso in cui queste siano in numero non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, precedentemente stabilito dall'Assemblea.

Nel caso in cui il numero di candidature presentate sia superiore al numero di cui sopra, il Presidente fa distribuire a tutti i Soci Ordinari presenti in Assemblea e aventi diritto di voto le schede di votazione. Ciascun Componente dell'Assemblea riceverà un numero di schede corrispondente al numero di Soci Ordinari che sta rappresentando.

Le votazioni si svolgono separatamente: una, per l'elezione dei Rappresentanti delle Associazioni dei Soggetti accreditati, riservata alla partecipazione dei Rappresentanti di tali Associazioni; una per l'elezione dei Rappresentanti degli altri Soci Ordinari, senza la partecipazione delle Associazioni dei Soggetti accreditati. Su ciascuna scheda si potrà indicare un numero massimo di due nominativi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Si redigeranno a tal fine due distinte graduatorie; una per i posti riservati alle Associazioni dei Soggetti accreditati; l'altra per gli altri Consiglieri.

Gli esiti delle votazioni sono riportati nel Verbale della seduta.

Per la sostituzione di uno o più Consiglieri eletti come sopra, che si dovesse rendere necessaria a seguito di impedimento, dimissioni o decadenza dei suddetti, alla prima Assemblea utile, si procederà all'elezione dei Consiglieri da sostituire, seguendo la procedura sopra descritta e distinguendo la categoria di appartenenza del Consigliere da sostituire.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (ART. 13 DELLO STATUTO)

La partecipazione al Consiglio Direttivo deve essere ispirata ai principi seguenti:

- a) i Componenti del Consiglio Direttivo di ACCREDIA devono possedere competenze ed esperienze in tema di amministrazione e gestione aziendale, ovvero sulle materie tecniche trattate da ACCREDIA;

- b) non possono far parte del Consiglio Direttivo di ACCREDIA i Dipendenti dell'Ente e le persone che svolgono attività ispettive per conto di Soggetti accreditati da ACCREDIA, o comunque di Enti ed Organismi di Valutazione della Conformità operanti nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto circa la rappresentanza delle Associazioni dei Soggetti accreditati;
- c) la carica di Consigliere ACCREDIA è incompatibile con quelle di Componente dei Comitati o dei SottoComitati Settoriali di Accreditamento, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato di Indirizzo e Garanzia.

È fatto obbligo ai Componenti il Consiglio Direttivo di segnalare al Presidente di ACCREDIA, posizioni non conformi alle precedenti lettere a), b) e c).

Per le riunioni in video conferenza, è necessario che il Presidente abbia preventivamente verificato la possibilità di collegarsi da parte di tutti i Consiglieri.

ART. 9 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

(ART. 13 DELLO STATUTO)

In prossimità della scadenza del terzo esercizio del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente chiederà ai Soci di Diritto ed a quelli Promotori di effettuare le designazioni dei Consiglieri di propria spettanza. La conferma del Consigliere uscente, ovvero la sua sostituzione, deve essere formalizzata.

A tal fine, potranno essere accettate, per i Ministeri Soci di Diritto designazioni sottoscritte dal Ministro o da un suo delegato.

Per le altre tipologie di Soci, oltre che designazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante, il Presidente potrà accettare anche quelle firmate da Dirigenti quali Direttori Generali, Segretari Generali o persone in possesso di mandato specifico (es. delibera dell'Ente, procura speciale, etc.).

Il diritto riconosciuto alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di designare un Componente del Consiglio Direttivo, pur senza rivestire il ruolo di Socio, viene esercitato con una designazione che evidenzia l'interesse alle attività di accreditamento e viene perciò manifestato secondo le procedure vigenti nella Conferenza per tali atti.

Il Consiglio Direttivo, una volta completato con l'elezione, da parte dell'Assemblea, dei Componenti in rappresentanza dei Soci Ordinari, alla scadenza dei tre anni di mandato previsti, procede, nella prima seduta utile, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

Tale riunione viene convocata, nel più breve tempo possibile, dal Direttore Generale e verrà presieduta dal Consigliere più anziano di età, fra i presenti.

Stante il numero variabile dei Vice Presidenti, il Presidente di ACCREDIA può porre in qualunque momento all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo, la nomina di Vice Presidenti, in numero non superiore a quello delle cariche di Vice Presidenti vacanti.

Tutte le votazioni effettuate dal Consiglio Direttivo per le cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto, salvo il caso in cui ci sia corrispondenza tra il numero dei candidati e quello dei posti da ricoprire.

Il Consiglio Direttivo procede all'elezione di Presidente e Vice Presidenti separatamente. Per la carica di Presidente, se ci sono più candidature, il Presidente della riunione distribuisce le schede precompilate, con i nomi dei candidati. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga tale quorum, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La votazione verrà ripetuta sino a quando uno dei due candidati ottiene la maggioranza richiesta.

Si procede successivamente all'elezione dei Vice Presidenti. A tale riguardo il Consiglio Direttivo deve preventivamente stabilire il numero dei Vice Presidenti da eleggere, stabilendo altresì se uno o più di essi siano deputati a svolgere attività delegate dal Consiglio. In tal caso si procede separatamente per ciascun Vice Presidente, in base alle deleghe, con il medesimo metodo seguito per il Presidente.

Se ci sono candidature per il o i ruoli di Vice Presidente senza collegamento a deleghe o ad un Dipartimento, si procede ad un'unica votazione per tutti i posti da coprire, nella quale ciascun Consigliere potrà esprimere una sola preferenza, ovvero due, qualora i Vice Presidenti da eleggere siano tre.

Il procedimento è analogo a quello previsto per il Presidente, eccezion fatta per il ballottaggio, che non si effettuerà in quanto vengono comunque eletti Vice Presidenti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Gli esiti delle votazioni sono riportati nel Verbale della seduta.

ART. 10 - COMITATO ESECUTIVO

(ART. 15 DELLO STATUTO)

Il Comitato Esecutivo, per l'esercizio delle proprie funzioni segue, per analogia, le medesime regole di funzionamento del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per il preavviso di convocazione, che è ridotto a quattro giorni lavorativi.

Per l'elezione dei Componenti, i Componenti del Consiglio Direttivo possono esprimere un massimo di quattro preferenze; non è ammessa delega.

ART. 11 - FUNZIONI DEI VICE PRESIDENTI
(ART. 16 DELLO STATUTO)

Quando alla figura di Vice Presidente è attribuita la delega di sovrintendere ad uno o più Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in relazione all'attribuzione della delega ed alle relative competenze del Consiglio Direttivo, tale funzione comporta l'obbligo, in particolare per il Direttore Generale e la Direzione di Dipartimento corrispondente, di consultare preventivamente il Vice Presidente in merito alle scelte di maggior rilievo per il Dipartimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche strutturali (sedi, attività, personale);
- procedure regolamentari di rilevante impatto sul Dipartimento (manuale qualità, Regolamento di funzionamento del Comitato Settoriale);
- iniziative promozionali.

I Vice Presidenti con tali funzioni, inoltre, vengono costantemente aggiornati in merito all'andamento degli accreditamenti nel Dipartimento (nuovi accreditamenti, provvedimenti sanzionatori maggiori, eventuali reclami) e sono invitati a presenziare a tutti gli eventi di ACCREDIA con rilevanza esterna, alle riunioni dei Comitati o SottoComitati Settoriali di Accreditamento di riferimento, al Comitato di Indirizzo e Garanzia e al Comitato per le Attività di Accreditamento, nonché alle attività di scelta dei candidati al ruolo di Ispettore e di formazione, aggiornamento e qualificazione degli Ispettori medesimi.

ART. 12 - COMITATO DI ACCREDITAMENTO - COMPONENTI
(ART. 18 DELLO STATUTO)

Le disposizioni del presente articolo, e del successivo articolo 13, si intendono riferite ed applicate uniformemente, sia ai Comitati Settoriali, che ai SottoComitati Settoriali di Accreditamento.

I Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e quelli dei Comitati e SottoComitati Settoriali devono possedere adeguata competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento, nonché sufficiente familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accREDITAMENTO stesso.

L'incarico di Componente di un Comitato o di un SottoComitato Settoriale di Accreditamento è incompatibile con la carica di Componente del Comitato di Indirizzo e Garanzia. Esiste altresì incompatibilità, anche per i Componenti il Comitato per l'Attività di Accreditamento, con i seguenti incarichi e funzioni:

- a) Ispettore ACCREDIA;
- b) Amministratore, Dipendente o Collaboratore di Soggetti accreditati o accreditandi, o loro Associazioni;

- c) Componente di Organo deliberante e del Comitato o Meccanismo per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) di Organismo di Valutazione della Conformità accreditato da ACCREDIA o comunque operante nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA (es. laboratori, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti, persone, ispezioni, verifica).

Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla nomina del Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento, stabilisce il numero degli altri Componenti e li nomina, con facoltà di individuarli anche al di fuori dei propri Componenti.

Nel caso di cessazione dall'incarico di un Componente del Comitato per l'Attività di Accreditamento, o dei Comitati o SottoComitati Settoriali, nel corso del triennio, a seguito di dimissioni o impedimenti di varia natura, il Consiglio Direttivo può procedere alla sostituzione, o lasciare l'incarico vacante fino alla conclusione del mandato del Comitato.

Per i dettagli circa il funzionamento del Comitato di Accreditamento, fermo restando il rispetto delle norme statutarie, si rimanda al Regolamento specifico applicabile.

ART. 13 - COMITATI E SOTTOCOMITATI SETTORIALI DI ACCREDITAMENTO (ART. 18 DELLO STATUTO)

Il Consiglio Direttivo, nello stabilire il numero e le competenze dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento avrà cura di garantire l'operatività per scopi omogenei, prendendo a riferimento principale, seppur non vincolante, la presenza di norme tecniche specifiche.

L'individuazione del numero dei Componenti di ciascun Comitato e SottoComitato Settoriale garantirà l'individuazione delle competenze necessarie per lo schema di riferimento.

In ciascun Comitato o SottoComitato Settoriale di Accreditamento, deve essere garantita la presenza di almeno un Rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero di Organi Tecnici dello Stato, di Enti pubblici o di ricerca nazionali.

La composizione deve garantire per ogni singolo Componente una conoscenza di base relativa ai requisiti per gli Enti di Accreditamento (Reg. 765/2008, Decisione n. 768/2008, ISO/IEC 17011 e ogni ulteriore documento obbligatorio emesso dallo Stato o da EA/IAF/ILAC/ISO con riferimento agli Enti di Accreditamento) e riflettere nel suo complesso le diverse competenze specialistiche richieste, quali, a titolo indicativo e non limitativo:

- competenze relative alle singole attività di valutazione della conformità di interesse per il singolo Comitato o SottoComitato Settoriale di Accreditamento (Es: taratura, prova, ispezione, certificazione, verifica, ecc.);
- conoscenze relative ai singoli standard normativi di accreditamento (Es: ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17043, 17065, ecc.).

Tali competenze devono derivare da esperienze concrete e devono essere documentate attraverso la presentazione ad ACCREDIA di adeguate referenze professionali (es. curriculum vitae). Il possesso di tali requisiti è valutato dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

Le Direzioni di Dipartimento, d'intesa con i Presidenti dei corrispondenti Comitati o SottoComitati Settoriali di Accreditamento, stabiliscono l'Ordine del Giorno delle riunioni e le convocano con frequenze congrue rispetto alle attività necessarie.

Le decisioni dei Comitati e SottoComitati Settoriali vengono assunte sulla base degli elementi, dati e informazioni relativi all'istruttoria, condotta, sotto la responsabilità delle Direzioni di Dipartimento, dal personale di ACCREDIA.

Tali dati ed elementi sono raccolti in opportuna documentazione (pratiche di accreditamento firmate per approvazione dalla Direzione di Dipartimento competente.

Suddetta documentazione deve essere inviata ai Componenti del Comitato o SottoComitato Settoriale, di norma, almeno 7 giorni prima della data della riunione. In casi urgenti, essa potrà essere resa disponibile anche in apertura di riunione e corredata da idonea motivazione; in tali casi, tuttavia, spetta al Comitato o SottoComitato decidere se procedere o meno all'esame delle pratiche corrispondenti. I dati e gli elementi contenuti in suddetta documentazione devono essere presentati in forma completa e oggettiva.

Oltre alle evidenze raccolte, che costituiscono la base per le deliberazioni da assumere, i documenti di cui sopra devono riportare un primo giudizio formulato dalla Direzione di Dipartimento, sulla base dei rapporti redatti dagli Ispettori e dei successivi approfondimenti e verifiche condotti dal personale addetto.

Il Comitato e SottoComitato Settoriale di Accreditamento provvede a valutare la congruenza di tali giudizi preliminari rispetto alle evidenze oggettive riportate nella documentazione, richiedendo, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile allo scopo.

Al fine di ottimizzare l'attività di valutazione, ove la Direzione di Dipartimento e/o il Relatore, con il supporto di un eventuale Esperto Tecnico esterno, ritenga di aver acquisito elementi certi in ordine all'esito positivo dell'istruttoria, dovrà evidenziare tale situazione al Comitato o SottoComitato che potrà, a sua volta, decidere di confermare le conclusioni della struttura o procedere comunque all'esame della pratica. Per contro, ove siano stati identificati aspetti critici (es. durante le attività di sorveglianza), la Direzione di Dipartimento è tenuta ad evidenziare tale condizione al Comitato o SottoComitato che provvederà ad un'analisi approfondita del caso di specie.

Ogni deliberazione assunta, proposta formulata o valutazione espressa dal Comitato o SottoComitato Settoriale deve essere chiaramente riportata in apposito Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato o SottoComitato.

Per i dettagli circa il funzionamento dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, fermo restando il rispetto delle norme statutarie, si rimanda ai Regolamenti specifici applicabili.

**ART. 14 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA
(ART. 19 DELLO STATUTO)**

Costituzione

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia non detiene poteri esecutivi, né in materia di concessione di accreditamenti (poteri spettanti ai Comitati Settoriali di Accreditamento), né in ordine alla gestione e amministrazione di ACCREDIA (poteri spettanti al Consiglio Direttivo). Per tali motivi, non sussistono condizioni di incompatibilità tra la carica di Componente del Comitato e l'attività professionale svolta o le cariche e funzioni ricoperte presso i o in relazione ai Soggetti designanti.

Ogni Socio di ACCREDIA ha diritto di esprimere un proprio Rappresentante nel Comitato di Indirizzo e Garanzia, avendo cura di garantire il possesso dei requisiti di competenza tecnica. Anche altri Soggetti, portatori di interessi nelle attività di accreditamento, possono designare propri Rappresentanti nel Comitato. Tali richieste, avanzate dai Soggetti non Soci di ACCREDIA, devono essere motivate e sottoscritte dal Rappresentante Legale del Soggetto richiedente, e vengono valutate dal Consiglio Direttivo, con particolare attenzione alla consistenza di tali motivazioni, ed al ruolo sociale del richiedente.

Non possono tuttavia far parte del Comitato di Indirizzo e Garanzia il personale interno dell'Associazione, i fornitori di servizi all'Ente a qualsiasi titolo, inclusi gli Ispettori, i Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento e del Consiglio Direttivo.

I Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia devono dichiarare, a pena di decadenza di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

Elezione del Presidente

Il Comitato d'Indirizzo e Garanzia, nella prima seduta utile, successiva a quella con la quale, a seguito dell'Assemblea, si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, procede all'elezione del proprio Presidente.

Tale riunione viene convocata dal Direttore Generale e verrà presieduta dal Componente più anziano di età, fra i presenti. Ciascun Socio può candidare alla carica di Presidente del Comitato il proprio Rappresentante, o altro Componente designato da altro Socio. Tali candidature devono pervenire al più tardi cinque giorni lavorativi prima della seduta e vanno comunicate tempestivamente ai Componenti del Comitato.

La votazione si svolge a scrutinio segreto, salvo il caso in cui ci sia un'unica candidatura. In tal caso, si procede tramite conferma della candidatura pervenuta. Se ci sono più candidature, il Presidente della riunione distribuisce le schede precompilate, con i nomi dei candidati. Ciascun Componente può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Le modalità di svolgimento della votazione vengono disciplinate dal Regolamento specifico riguardante il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Garanzia, avendo cura di coniugare il principio di una larga rappresentatività (mediante la fissazione, nelle votazioni iniziali, di un quorum qualificato) con quello di garantire la funzionalità del Comitato.

Funzionamento

La costituzione di Gruppi di Lavoro, da parte del Comitato di Indirizzo e Garanzia, qualora dia luogo ad oneri finanziari per l'Ente, è subordinata all'approvazione del Presidente di ACCREDIA.

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è convocato dal Presidente del Comitato, d'intesa col Direttore Generale.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia partecipano, senza diritto di voto, il Presidente di ACCREDIA, in veste di massima autorità dell'Ente di Accreditamento ai fini della miglior comprensione ed efficace recepimento delle istanze del Comitato stesso, il Direttore Generale, in veste di Segretario con il compito di predisporre gli Ordini del Giorno e le bozze di Verbali di riunione, e il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento, in veste di elemento di raccordo istituzionale tra i due Organi.

Di ogni riunione del Comitato di Indirizzo e Garanzia viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le deliberazioni riguardanti indirizzi e raccomandazioni di carattere generale, in materia tecnica e gestionale, per il miglior svolgimento delle attività di accreditamento, anche in merito a Regolamenti, procedure e prescrizioni che regolano suddette attività di accreditamento devono essere assunte con il parere favorevole della maggioranza dei Rappresentanti di ciascuna delle quattro categorie indicate dallo Statuto. In particolare, le votazioni sono espresse "per categorie".

L'opera di monitoraggio e interazione, svolta dal Comitato di Indirizzo e Garanzia nei confronti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e dei Comitati e SottoComitati Settoriali, si esplica, innanzi tutto, tramite l'acquisizione di atti di tali Comitati (es. resoconti sintetici delle riunioni, bozze di regolamenti, procedure e prescrizioni di accreditamento, ecc.).

Essa si esercita, inoltre, attraverso apposite riunioni, convocate dal Presidente di ACCREDIA almeno una volta all'anno, a cui partecipano detto Presidente, il Direttore Generale, il Presidente ed i Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento, il Presidente del Comitato di Indirizzo e Garanzia e quattro Componenti di volta in volta designati dal Comitato stesso e appartenenti a ciascuna delle categorie di cui all'art. 5 dello Statuto.

Analogamente, in tali riunioni, si può esplicitare l'attività di collaborazione e interazione con il Consiglio Direttivo.

Per i dettagli circa il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Garanzia, fermo restando il rispetto delle norme statutarie, si rimanda al Regolamento specifico applicabile.

**ART. 15 - COMITATO DI COORDINAMENTO
CON LE AMMINISTRAZIONI SOCIE DI ACCREDIA
(ART. 20 DELLO STATUTO)**

Il Comitato è chiamato essenzialmente a svolgere i seguenti ruoli:

- a) fungere da punto di scambio delle diverse esperienze di accreditamento, qualificazione e riconoscimento svolte da strutture pubbliche;
- b) definire proposte condivise per l'estensione delle attività di accreditamento nei settori regolamentati;
- c) approfondire le modalità tecniche di svolgimento di tali attività (forme di convenzione; strumenti di utilizzo di personale pubblico; principi di tariffazione).

Il Comitato, per l'esercizio delle proprie funzioni segue, per analogia, le medesime regole di funzionamento del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per il preavviso di convocazione, che è ridotto a quattro giorni lavorativi.

Il Presidente di ACCREDIA può, di volta in volta, delegare la presidenza delle riunioni del Comitato. Qualora tale delega assuma carattere permanente, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e può essere conferita esclusivamente ad uno dei Vice Presidenti, ad un Consigliere designato da un Ministero Socio di Diritto, o da un Ente Pubblico che è qualificato come Socio Promotore di ACCREDIA.

**ART. 16 - COMMISSIONE D'APPELLO
(ART. 21 DELLO STATUTO)**

I Componenti della Commissione d'Appello devono possedere competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento e familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accREDITAMENTO stesso.

I Componenti sono tenuti a dichiarare l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse esistente nei confronti di ogni singolo proponente appello, prima dell'avvio della discussione di ogni ricorso.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Commissione di Appello, per valutare il ricorso, ha accesso a tutta la documentazione disponibile presso l'Associazione; può procedere non solo all'audizione del ricorrente, ma anche di ogni altra parte interessata, nonché di eventuali Esperti esterni.

I Componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui nel corso del mandato un Componente dia le dimissioni, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione, per la durata residua del mandato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i tre quinti dei Componenti in carica; non è ammessa delega.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole di almeno i tre quinti dei Componenti della Commissione.

Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, la Direzione del Dipartimento competente sul ricorso presentato all'Ente. Il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Indirizzo e Garanzia vengono informati sui ricorsi e sulle decisioni della Commissione.

Per i dettagli circa il funzionamento della Commissione d'Appello, fermo restando il rispetto delle norme statutarie, si rimanda al Regolamento specifico applicabile.

ART. 17 - ISPETTORI ACCREDIA **(ART. 24 DELLO STATUTO)**

I criteri di selezione, qualifica e conferimento degli incarichi agli Ispettori ACCREDIA sono specificati, in dettaglio, nelle apposite procedure. Tali criteri devono essere, in ogni caso, conformi alle norme tecniche applicabili ed agli indirizzi generali esposti nel seguito.

ACCREDIA agisce al fine di dotarsi di un Corpo Ispettivo comprendente una consistente percentuale di Soggetti (Dipendenti o Collaboratori) che operino esclusivamente o prevalentemente per l'Ente di Accreditamento e non svolgano altre attività potenzialmente conflittuali con le attività ispettive.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con le funzioni di Ispettore per conto di altro Ente di Accreditamento estero, o di uno o più Soggetti accreditati da ACCREDIA (Laboratori, Organismi di Certificazione e/o Ispezione), fermo restando il rispetto degli impegni a non porsi in condizioni di conflitto di interesse (non svolgere attività ispettiva nei confronti dei Soggetti di cui sopra) e di riservatezza sottoscritti dall'Ispettore stesso.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con la partecipazione a Organi deliberanti il rilascio di attestazioni di conformità di Soggetti accreditati da ACCREDIA o da altri Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi MLA EA e IAF o MRA ILAC, o con la partecipazione a Comitati o Meccanismi per la Salvaguardia dell'Imparzialità, fatto salvo quanto specificato ai capoversi seguenti.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è incompatibile con lo svolgimento di attività di consulenza o con l'effettuazione di attività di verifiche ispettive interne a Soggetti accreditati/accreditandi da ACCREDIA, con la detenzione di cariche amministrative o lo svolgimento di mansioni direttive o operative, come personale dipendente o Collaboratore, presso Soggetti accreditati da ACCREDIA o da Enti equivalenti come sopra. Sono ammesse deroghe nel caso di Ispettori Tecnici, operanti congiuntamente ad altri Ispettori, secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure di utilizzo, e fermo restando l'impegno ad operare con indipendenza ed imparzialità.

Gli Ispettori ACCREDIA non possono in alcun caso svolgere attività di valutazione per conto di Organismi della Valutazione di Conformità operanti al di fuori dell'accREDITAMENTO ACCREDIA o di altro Ente equivalente come sopra, né far parte dei relativi Organi deliberanti e del Comitato o Meccanismo per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), ove esistenti.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con lo svolgimento di attività di consulenza su "oggetti" rientranti nei settori coperti dall'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Tuttavia, qualora la consulenza alle imprese rappresenti l'attività principale del Soggetto in questione, tale condizione deve essere resa nota a ACCREDIA che potrà richiedere la sottoscrizione di impegni particolari, oltre a quelli normalmente previsti.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è incompatibile con l'attività di formazione a favore di Soggetti accreditati. Eventuali deroghe, per casi particolari, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.

Gli Ispettori ACCREDIA non possono ottenere incarichi di verifica nei confronti di Organismi e Organizzazioni con cui hanno avuto rapporti economici nei tre anni precedenti. Gli stessi si devono impegnare a non averne nei tre anni successivi alla verifica e devono sottoscrivere un apposito Codice Etico e di Condotta, predisposto da ACCREDIA.

ART. 18 - BILANCIO E BUDGET **(ART. 26 DELLO STATUTO)**

L'indicazione dello Statuto, verso la redazione del bilancio consuntivo con i criteri vigenti per le Società per azioni, è da intendersi in modo orientativo, e non vincolante per tutti gli aspetti specificamente fissati dal Codice Civile. Il Collegio Sindacale vigilerà sul rispetto di tale principio.

Il Direttore Generale predispone un budget generale dell'Ente, riferito all'anno solare, che sarà discusso ed approvato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il budget viene articolato per centri di costo riferiti ai singoli Dipartimenti.

Tra le finalità principali dell'articolazione in budget, oltre a quelle indicate dall'art. 26 dello Statuto di ACCREDIA, vi è anche quella di garantire l'equilibrio di gestione dell'Ente nel complesso e dei singoli Dipartimenti.

È facoltà del Comitato Esecutivo:

- a) indirizzare l'attività del Direttore Generale e del personale dirigente al raggiungimento di obiettivi prefissati;
- b) legare al raggiungimento di tali obiettivi l'erogazione di specifici incentivi.